

Deliberazione della Giunta Regionale 3 ottobre 2016, n. 12-4005

PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e s.m.i. che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

considerate in particolare le misure che concedono il sostegno in relazione alla superficie dichiarata e agli animali dichiarati e rispetto ai quali vengono svolti attività e impegni tecnici, di cui agli articoli del reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 di seguito specificati:

- 21, par. 1 lettera a) e b) (esclusi costi di impianto) "*Misura 8: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste*",
- 28 (escluso il par. 9) "*Misura 10 - sottomisura 10.1: Pagamenti per impegni agro- climatico-ambientali*",
- 29 "*Misura 11: Agricoltura biologica*",
- 30 "*Misura 12: Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua*",
- 31 "*Misura 13: Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici*",
- 33 "*Misura 14: Benessere degli animali*",
- 34 "*Misura 15: Servizi silvo- climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste*";

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e s.m.i. che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale;

richiamato in particolare l'art. 44 del reg. (UE) n. 640/2014 che ne dispone l'applicazione alle domande di aiuto o di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2015;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015, e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015;

visto che successivamente alla data di adozione del PSR è stato possibile avviare l'approvazione e l'apertura di bandi per la presentazione di domande di aiuto (o sostegno) ai sensi delle Misure/sottomisure/operazioni/azioni in cui il PSR si articola;

visto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del reg. (UE) n. 809/2014 e del reg. (UE) 640/2014 e loro s.m.i. è dettata dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) n. 3536 dell' 8 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 67 del 21/03/2016 avente per oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e visto che esso è entrato in vigore il giorno successivo alla citata pubblicazione;

tenuto conto che tale decreto stabilisce all'articolo 23 che le Regioni e Province Autonome (ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR), sentito l'Organismo pagatore competente, individuino con propri provvedimenti:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del sostegno previsto dall'operazione stessa;

viste in particolare la Sezione 2, Sottosezione 1 (articoli dal 15 al 19) del citato Decreto ministeriale che riguarda le misure connesse alla superficie e agli animali di cui al reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.;

preso atto delle questions and answers (domande e risposte) tra le Regioni ed il MiPAAF che forniscono precisazioni per l'applicazione del citato Decreto;

dato atto che il Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile (come da documentazione agli atti) ha provveduto a consultare:

- i referenti dell'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) in data 26/07/2016, 09/08/2016 e 21/09/2016, recependo le indicazioni da essi pervenute;
- i referenti delle misure del PSR 2014-2020 del Piemonte, individuati dalla Determinazione del Direttore della Direzione agricoltura n. 166 in data 22.03.2016, in data 10/08/2016 recependo le indicazioni pervenute il 21/09/2016;

ritenuto di approvare i Criteri generali valevoli per le Misure del PSR 2014-2020 del Piemonte recanti un sostegno correlato alla superficie e agli animali contenute nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

considerato opportuno demandare ai Settori competenti delle Misure indicate l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014-2020.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

in riferimento alle misure di sostegno del PSR 2014-2020 connesse alla superficie e agli animali di cui al reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i.:

- di approvare, in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e loro s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016, i Criteri generali per l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare ai Settori competenti delle Misure indicate, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014-2020;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri di spesa per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER INADEMPIENZE DEI BENEFICIARI DELLE MISURE DELLO SVILUPPO RURALE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI

CRITERI GENERALI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

In applicazione del Capo IV, art. 23 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 febbraio 2016, n. 3536 avente per oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" con il presente documento vengono definiti i criteri generali per individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti ai sensi delle misure oggetto del sistema integrato di gestione e di controllo (art. 67 del reg. (UE) 1306/2013).

Esse costituiscono le misure di cui all'articolo 21, par. 1 lettera a) e b) (esclusi costi di impianto) "Misura 8", all'art. 28 (escluso il par. 9) "Misura 10 - sottomisura 10.1", agli articoli 29 "Misura 11", 30 "Misura 12", 31 "Misura 13", 33 "Misura 14", 34 "Misura 15" del reg. (UE) 1305/2013.

Le norme di riferimento dei criteri generali qui contenuti sono: il reg. (UE) 1306/2013, il reg. (UE) 640/2014, il reg. (UE) 809/2014, il reg.(UE) 908/2014, le modifiche ed integrazioni ai citati regolamenti ed il DM sopraccitato.

2. ELEMENTI DA IDENTIFICARE PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

Sulla base di quanto descritto per esse dal PSR 2014-2020, gli elementi da dettagliare per ogni azione, operazione, sottomisura in questione negli atti in applicazione dei presenti criteri, sono i seguenti:

A. REQUISITI O CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' per ogni azione/operazione/sottomisura e **MANCATA RISPONDENZA DEGLI STESSI**

a. *Descrizione*

b. *Base giuridica da applicare in caso di non rispondenza dei requisiti o condizioni*

B. IMPEGNI/CRITERI/OBBLIGHI (ICO) DELL'AZIONE/OPERAZIONE/SOTTOMISURA/ MISURA e MANCATO RISPETTO DEGLI STESSI

B.1 DESCRIZIONE DI OGNI ICO

Il riferimento è il PSR 2014-2020. Nel caso della Misura 10 vale inoltre l'allegato "Tabella di sintesi impegni Misura 10" per ogni azione/operazione ed in particolare le seguenti colonne: **IMPEGNO - CGO E BCAA CONDIZIONALITA' PERTINENTI - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI PRODOTTI FITOSANITARI - ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE - ATTIVITA' MINIME**

Il rispetto degli impegni deve essere riferito ad uno specifico ambito denominato **disaggregazione** (coltura/gruppo di colture/ azione/operazione).

B.2 ELEMENTI DI CONTROLLO (EC)

Sono gli aspetti o documenti da esaminare per verificare il rispetto di un ICO.

B.3 INADEMPIENZE PER OGNI ICO

- i) Descrizione delle inadempienze effettuabili riguardo gli impegni anche in collegamento agli impegni pertinenti di condizionalità*
- ii) Descrizione delle inadempienze effettuabili riguardo i requisiti minimi, i criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e l'attività agricola minima*
- iii) Determinazione di riduzioni del pagamento nell'anno civile corrispondente*
- iv) Determinazione di eventuali esclusioni dal pagamento nell'anno civile corrispondente*
- v) Determinazione di eventuali casi di sanzioni a carico di più di 1 anno civile (compresi quelli causati da inadempienze considerate gravi di per sé)*
- vi) Determinazione di eventuale riduzione su anni precedenti e revoca*
- vii) Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione/revoca*

B.4 Eventuali AZIONI CORRETTIVE (AZ)

Talune inadempienze, specificamente individuate, possono essere regolarizzate dal beneficiario entro il termine ultimo della durata della sospensione dell'applicazione della sanzione (vedere par. n. 4.1.4).

3. DEFINIZIONI E SPECIFICAZIONI

A. REQUISITI O CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Consistono nei requisiti o condizioni alla cui osservanza è subordinata la concessione del sostegno.

- a. *Descrizione* Essi sono descritti nel testo del PSR per ogni azione/operazione/sottomisura, ma vanno riportati negli atti applicativi conseguenti alla presente deliberazione della Giunta regionale.
- b. *Base giuridica da applicare in caso di insussistenza (o venir meno) dei requisiti*
Ai fini e per gli effetti dell'articolo 35, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 (e dell'art. 13 del DM n. 3536 dell'8.3.2016) il sostegno richiesto per l'azione/operazione o sottomisura è rifiutato (ossia non concesso fin dall'inizio) o revocato (recuperato) integralmente se non sono soddisfatti i requisiti o condizioni di ammissibilità, fatte salve le cause di forza maggiore o gli eventi eccezionali (vedere paragrafo 6).

B. IMPEGNI/CRITERI/OBBLIGHI (ICO)

B.1 DESCRIZIONE DI OGNI ICO

a. Impegni

Sono descritti nel testo del PSR e per la M10 sono anche riportati nell'allegato "Tabella di sintesi impegni Misura 10".

Consistono in comportamenti obbligatori, previsti dall'azione/operazione/sottomisura, da adottare con una determinata intensità per realizzare i loro obiettivi.

Come noto, agli impegni possono essere collegabili o meno impegni di condizionalità, come illustrato al punto b.

b. Impegni pertinenti di condizionalità (eventuali)

Sono descritti nel testo del PSR per ogni azione/operazione/sottomisura a norma degli articoli 28, 29, 30 e 33 del reg. (UE) n.1305/2013.

Inoltre, per la M10 sono riassunti nelle tabelle dell'allegato "Tabella di sintesi impegni Misura 10".

Gli impegni di condizionalità si considerano "pertinenti" se chiaramente ricollegabili al vincolo o obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno delle misure elencate nel primo capoverso. In tal caso, gli impegni previsti dall'operazione/azione/sottomisura possono avere contenuto analogo a quello degli impegni di condizionalità o possono avere una intensità del comportamento più restrittiva.

c. Descrizione dei Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Essi sono considerati connessi allo sviluppo rurale, difatti consistono negli obblighi degli articoli 28 (par. 3) e 29 (par. 2) del reg. (UE) 1305/2013 e sono dettagliati nell'allegato 7 del DM n. 3536 del 2016. Si applicano su tutta la superficie oggetto di impegno (SOI).

d. Descrizione dei Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e l'attività agricola minima

Sono regolamentati rispettivamente dal reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c):

- punto ii) Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari (in riferimento anche all'art. 4 del reg. (UE) n. 639/2014)
- punto iii) Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (in riferimento anche all'art. 5 del reg. (UE) n. 639/2014)

e sono stabiliti dall'art. 2 del decreto MiPAAF n. 6513 del 18.11.2014 e dettagliati dal decreto MiPAAF n. 1420 del 26.02.2015.

Per la Regione Piemonte vige la DGR n. 13-3197 del 26/04/2016, che ha recato alcune deroghe al DM 1420 del 2015.

B.2 ELEMENTI DI CONTROLLO (EC)

Sono gli aspetti o documenti da esaminare per verificare il rispetto di un determinato ICO. Ogni EC va attribuito ad una delle 2 categorie : **Documentale** o **Visivo**.

B.3 INADEMPIENZE PER OGNI ICO

Consistono nelle irregolarità (cioè nella violazione di impegni previsti da ogni azione/operazione/sottomisura) rilevate.

Vengono considerate anche le irregolarità che riguardano impegni che coincidono o rappresentano un'applicazione più rigorosa di un impegno di condizionalità.

Infatti poiché, come precedentemente detto, sono essenziali per realizzare gli obiettivi dell'azione/operazione, devono rientrare nel sistema di controllo che la riguarda e devono essere considerati a tutti gli effetti al fine di determinare riduzioni dei (o esclusioni dai) pagamenti qualora non siano rispettati.

i) Descrizione delle inadempienze effettuabili riguardo gli impegni anche in collegamento agli impegni pertinenti di condizionalità,

Per ogni azione/operazione/sottomisura si descrive il contenuto delle irregolarità e l'ambito (denominato disaggregazione) rispetto al quale queste ultime hanno valenza (coltura, gruppo di colture, azione, operazione, sottomisura).

Si qualificano in base alla *natura* degli impegni a cui si riferiscono (che è la stessa natura specificata a proposito degli IMPEGNI).

Possono essere considerati

- Irregolarità o inadempienze specifiche utilizzate per determinare il valore da assegnare ad ogni indice di verifica *gravità, entità, durata* (vedasi par. 4.1.1 del presente documento);
- gruppo di impegni: insieme di 2 o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, ad esempio le violazioni di tali impegni si riferiscono allo stesso ambito o disaggregazione (coltura o gruppi di colture).

ii) Descrizione delle inadempienze effettuabili riguardo i requisiti minimi, i criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e l'attività agricola minima

In caso di mancato rispetto si applicano gli stessi passaggi della descrizione, le medesime categorie e la medesima determinazione delle sanzioni degli impegni delle misure di cui trattasi, finora illustrati.

I punti

- iii) Determinazione di riduzioni del pagamento nell'anno civile corrispondente*
- iv) Determinazione di eventuali esclusioni dal pagamento nell'anno civile corrispondente*
- v) Determinazione di eventuali casi di sanzioni a carico di più di 1 anno civile (compresi quelli causati da inadempienze considerate gravi di per sé)*
- vi) Determinazione di eventuale riduzione su anni precedenti e revoca*

sono illustrati nel paragrafo successivo "Casistica delle sanzioni amministrative da applicare e loro determinazione".

Il punto *vii) Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione/revoca*

nell'individuazione delle inadempienze, deve essere sviluppato indicando i riferimenti della normativa in base alla quale viene applicata la riduzione, l'esclusione o la revoca.

B.4 Eventuali AZIONI CORRETTIVE (AZ)

Corrispondono alle azioni che possono essere eseguite da un beneficiario, entro un tempo prefissato, qualora l'inadempienza commessa rientri nei casi in cui è prevista la sospensione della sanzione (vedere par. n. 4.1.4).

4. CASISTICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA APPLICARE E LORO DETERMINAZIONE

4.1. RIDUZIONI, ESCLUSIONI A CARICO DELL'ANNO CIVILE DELL'ACCERTAMENTO

4.1.1 DETERMINAZIONE DI RIDUZIONI DEL PAGAMENTO NELL'ANNO CIVILE CORRISPONDENTE ALL'ACCERTAMENTO

Ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.M. n. 3536 del 2016, il rilievo di determinate irregolarità nel rispetto degli impegni previsti dall'operazione/azione/sottomisura, può determinare riduzioni nel corrispondente anno civile dell'importo complessivo del pagamento ammesso (o della domanda ammessa) per l'ambito (o disaggregazione)

indicato, cioè la coltura, il gruppo di colture, l'azione, l'operazione, la sottomisura (e che costituisce il montante riducibile).

La riduzione del pagamento del corrispondente anno civile può essere applicata anche nel caso di violazioni commesse a carico di 1 o più impegni previsti dalle azioni/operazioni/sottomisura e, nel contempo, di 1 o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi ricollegabili e individuati nel PSR (articolo 16 del DM 3536 dell'8.2.2016).

Modalità da seguire per calcolare la riduzione del pagamento, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.M. 3536 del 2016

Le irregolarità rilevate che comportino riduzioni del pagamento vengono commisurate in base a 3 INDICI DI VERIFICA: *gravità, entità e durata* (così definiti dall'art. 35, par. 3, del reg. (UE) 640/2014).

La gravità dipende in particolare dall'entità delle conseguenze delle inadempienze medesime, alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità dipende dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel complesso.

La durata dell'inadempienza dipende, in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione/inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Secondo quanto previsto dal DM n. 3536 dell'8.2.2016 (art. 15, comma 2 ed allegato 4 del medesimo D.M.), una volta accertata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello mediante ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i seguenti punteggi : bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti.

Per definire il livello degli indici di verifica almeno 1 di essi di norma viene rapportato alla Superficie oggetto di impegno (SOI).

Costituiscono *violazioni di livello massimo* le infrazioni di gravità, entità e durata di livello 5.

Una volta quantificati i 3 indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei 3 valori corrispondenti e si calcolerà la media aritmetica per ottenere un solo valore medio, arrotondato al 2° decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (>0,05).

Il punteggio medio così ottenuto verrà confrontato con la tabella seguente per attribuire la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Riduzione in %
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 5,00$	5%
$x \geq 5,00$	10%

In relazione al montante riducibile di riferimento (una o più colture, gruppo di colture, azione, operazione, sottomisura) ed al corrispondente premio in €, si applicherà una riduzione pari al 3%, 5% o 10%, come in precedenza calcolato.

Tale operazione andrà effettuata per ogni irregolarità o gruppo di impegni.

Nel caso del gruppo di impegni si calcola la gravità, entità, durata per ogni irregolarità di ogni impegno di ogni gruppo e si calcola la media come detto. Successivamente si esegue la somma delle medie dei singoli impegni e si vede il punteggio a quale % di riduzione corrisponde. Infine, vengono sommate tutte le % di riduzione cumulative per ogni gruppo di impegni e si applica la decurtazione che è risultata.

Maggiorazione della riduzione

Maggiorazione di cui all'art. 16 del DM 3536 dell'8.2.2016

Ove si accertino nello stesso anno civile violazioni contestuali di 1 o più impegni a norma degli artt. 28, 29, 30 e 33 del reg. (UE) 1305/2013 nonché di 1 o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi collegabili, al beneficiario è applicata una maggiorazione della riduzione, doppia rispetto alle percentuali del 3%, 5% e 10%, che può portare fino all'esclusione del corrispondente anno civile.

Maggiorazione di cui all'art. 17, comma 2 del DM 3536 dell'8.2.2016 a causa della ripetizione¹ di un'inadempienza che non è ai massimi livelli degli indici di verifica

In caso di ripetizione di inadempienze non gravi (cioè che non si attestano ai massimi livelli degli indici di verifica) è applicata una maggiorazione della riduzione, doppia rispetto alle percentuali del 3%, 5% e 10%, riferita all'impegno violato che può portare fino all'esclusione del corrispondente anno civile.

4.1.2 DETERMINAZIONE DI ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO NELL'ANNO CIVILE CORRISPONDENTE ALL'ACCERTAMENTO

Ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.M. n. 3536 del 2016, il rilievo di determinate irregolarità riguardanti gli impegni previsti dall'azione/operazione/sottomisura può determinare l'esclusione nel corrispondente anno civile dall'importo complessivo del pagamento ammesso (o della domanda ammessa) per l'ambito cui si riferiscono gli impegni violati, cioè la coltura, il gruppo di colture, l'azione o l'operazione o la sottomisura.

Normalmente l'esclusione viene attribuita al superamento delle soglie previste per le riduzioni.

L'esclusione dal pagamento del corrispondente anno civile può essere applicata anche nel caso di violazioni commesse a carico di 1 o più impegni previsti dalle azioni/operazioni/sottomisure di cui gli articoli 28, 29, 30 e 33 del reg. (UE) n. 1305/2013 e, nel contempo, di 1 o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi ricollegabili e individuati nel PSR (art. 16 del DM n. 3536 del 2016).

4.1.3 INFORMAZIONE DA FORNIRE AL BENEFICIARIO

Nel caso di violazioni commesse a carico di 1 o più impegni previsti dalle azioni/operazioni/sottomisure delle misure interessate e, nel contempo, di 1 o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi ricollegabili e individuati nel PSR, l'Autorità competente informa il beneficiario che, in caso di ripetizione della stessa violazione nel corso del restante periodo di impegno, l'inadempienza verrà considerata grave e verrà applicato l'art. 35, par. 5 del reg. (UE)640/2014 con le conseguenze previste dall'art. 17, comma 2 del DM n. 3536 del 2016, illustrate al par. 4.2.4.

4.1.4 SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA SANZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DEL BENEFICIARIO

Nei casi in cui viene ritenuto che l'inadempienza commessa non pregiudica il raggiungimento della finalità che l'azione o operazione o sottomisura si prefiggono e se

¹ Il concetto di "ripetizione" è illustrato al par. 4.2.3

si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito, l'Organismo pagatore competente può sospendere il sostegno.

L'art. 36 del reg. (UE) 640/2014 e l'art. 15, comma 3 del DM n. 3536 del 2016 concedono la possibilità che il sostegno venga sospeso prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all'inadempienza. Se nell'arco del tempo stabilito (al massimo 3 mesi) il beneficiario dimostra di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione (azione correttiva AZ), la sospensione viene annullata e con essa la sanzione e, pertanto, il sostegno può essere erogato.

Le inadempienze per le quali si intende applicare la sospensione descritta vanno individuate in modo puntuale.

4.2 ESCLUSIONE ANCHE PER L'ANNO SUCCESSIVO ALL'ACCERTAMENTO, RIFIUTI, REVOCHE, RECUPERI ANCHE A VALENZA PLURIENNALE

Nel presente paragrafo si considerano altri casi di esclusione, in riferimento agli articoli del D.M. n. 3536 dell'8.2.2016, i quali, oltre che sull'anno civile corrispondente, provocano effetti su uno o più anni civili successivi o sugli anni precedenti e se ne forniscono precisazioni applicative:

4.2.1 RIPETIZIONE DI UNA VIOLAZIONE DI IMPEGNI CHE HA CAUSATO ESCLUSIONE

Se durante il medesimo periodo di impegno viene ripetuta la stessa violazione che ha comportato l'esclusione per violazione di impegni di azione/operazione/sottomisura si applica di nuovo l'esclusione dal sostegno per la tipologia di azione/operazione in questione. Essa consiste nell'esclusione per l'anno civile dell'accertamento (art. 17, comma 2 del DM 3536 del 2016).

4.2.2 VIOLAZIONI CONSIDERATE GRAVI DI PER SE'

Sono previste dal par. 5 dell'art. 35 del reg. (UE) n. 640/2014 e dall'art. 23, comma 1, lettera d) del DM n. 3536 del 2016.

Ai sensi delle norme citate, le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR possono individuare ulteriori fattispecie di infrazioni che in quanto tali costituiscono violazioni "gravi", con la conseguenza che il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/operazione/sottomisura interessata. Il beneficiario è altresì escluso dall'azione/operazione/sottomisura in questione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo.

Sono previste altre violazioni considerate gravi, in particolare a seguito di ripetizione e sono illustrate ai paragrafi successivi 4.2.3 e 4.2.4.

4.2.3 RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA AI MASSIMI LIVELLI DEGLI INDICI DI VERIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 2 del DM in oggetto, se si accerta un'inadempienza ai massimi livelli degli indici di verifica (*gravità, entità e durata* pari a 5) ed essa viene ripetuta, l'inadempienza diventa "grave" con la conseguenza che il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/operazione/sottomisura interessata. Il beneficiario è altresì escluso dall'azione/operazione/sottomisura in questione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1 del DM n. 3536 del 2016, la "ripetizione" della violazione si verifica quando per lo stesso beneficiario sono state accertate inadempienze analoghe

negli ultimi 4 anni (anche a carico di misure/azioni analoghe del PSR 2007-2013) o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per la stessa azione/operazione/sottomisura.

La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

4.2.4 RIPETIZIONE DI UNA VIOLAZIONE COMBINATA DI IMPEGNI E DI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ CHE HA CAUSATO ESCLUSIONE

Se durante il medesimo periodo di impegno viene ripetuta la stessa violazione (oggetto dell'informazione al beneficiario di cui al par. 4.1.3) che ha comportato l'esclusione per violazione di impegni di azione/operazione/sottomisura e nel contempo di 1 o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi ricollegabili (ai sensi dell'art. 16 del DM 3536 dell'8.2.2016) essa costituisce violazione "grave" con la conseguenza che il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/operazione/sottomisura interessata. Il beneficiario è altresì escluso dall'azione/operazione/sottomisura in questione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo.

4.2.5 RIDUZIONE DEI PAGAMENTI PLURIENNALI

E' prevista dall'art. 15 comma 1 del DM n. 3536 del 2016.

La violazione di impegni pluriennali che comporta l'attribuzione di una riduzione determina l'applicazione della riduzione anche agli importi degli anni precedenti con relativo recupero, ove sia dimostrato che la stessa violazione sia avvenuta anche in tali anni.

4.2.6 REVOCA DEI PAGAMENTI PLURIENNALI

E' prevista dall'art. 35 par. 4 del reg. (UE) 640/2014 e dall'art. 19 del DM n. 3536 del 2016.

La revoca del provvedimento concessivo comporta l'esclusione dal pagamento dell'anno civile corrispondente e il recupero degli importi erogati per l'azione/operazione/sottomisura di cui trattasi, sempre che sia dimostrato che la stessa violazione sia avvenuta anche in anni precedenti.

4.2.7 PROVE FALSE

Sono previste dall'art. 35 par. 6 del reg. (UE) 640/2014 e dall'art. 17, comma 3 del DM n. 3536 del 2016.

Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/operazione/sottomisura interessata. Il beneficiario è altresì escluso dall'azione/operazione/sottomisura o misura in questione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo.

5. CUMULO DELLE RIDUZIONI

Accertamento di più violazioni

Più violazioni per ogni tipo di impegno che comportino riduzioni ed esclusioni o violazioni di più impegni compiute nel corso dello stesso anno civile, vengono sommate previa applicazione della regola del cumulo di cui all'art. 41 del reg. (UE)640/2014 e illustrata di seguito.

Regola del cumulo

L'ordine sequenziale specificato dall'art. 6 del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i. include, oltre alle sanzioni dovute per inadempienze compiute nell'ambito dello sviluppo rurale, anche le eventuali riduzioni, esclusioni relative ai pagamenti diretti:

- a) riduzioni e sanzioni dovute alle difformità (titolo II, capo IV, del Reg. (UE) n.640 del 2014) riscontrate a carico delle superfici dichiarate, ad eccezione delle riduzioni ed esclusioni per mancata dichiarazione di tutte le parcelle agricole dell'azienda;
- b) l'importo risultante dall'applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo dei rifiuti del sostegno, integrali o parziali (titolo III del Reg. (UE) 640 del 2014), per inadempienze alle misure di sostegno allo sviluppo rurale a superficie o a capo animale;
- c) l'importo risultante dall'applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare in conseguenza di presentazione tardiva rispetto al termine ultimo delle domande di aiuto o di pagamento e/o rispetto al termine ultimo per la presentazione della domanda di modifica (articoli 13 e 14 del Reg. (UE) 640 del 2014);
- d) l'importo risultante dall'applicazione della lettera c) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per le mancate dichiarazioni di parcelle agricole (art. 16 del reg. (UE) 640/2014);
- e) l'importo risultante dall'applicazione della lettera d) serve da base per il calcolo delle revoche del sostegno, integrali o parziali (Titolo III del Reg. (UE) 640 del 2014), per inadempienze alle misure di sostegno allo sviluppo rurale a superficie o a capo animale;
- f) l'importo risultante dall'applicazione della lettera e) serve da base per praticare le riduzioni lineari di cui agli artt. 51, 65 e 41 del reg. (UE)1307/2013²
- g) l'importo risultante dall'applicazione della lettera f) serve da base per praticare le altre riduzioni (artt.11 e 7) e il tasso di adattamento (art. 8) del reg. (UE)1307/2013³;
- h) l'importo risultante dall'applicazione della lettera g) serve da base per il calcolo delle eventuali riduzioni per inadempienze della condizionalità (titolo IV Capo II del reg. (UE)640/2014⁴).

Per lo sviluppo rurale l'importo della sanzione amministrativa per un certo anno non può superare il 100% degli importi delle domande di aiuto o di pagamento (art 77, paragrafo 5 del reg. (UE) 1306 del 2013).

Se le revoche e le sanzioni amministrative conseguenti ad inadempienze circa i criteri di ammissibilità, gli impegni e altri obblighi, unitamente alle revoche, inadempienze gravi, prove false non possono essere dedotte integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento (in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014), il saldo restante è azzerato.

² L'applicazione di tali riduzioni è di competenza dell'Organismo Pagatore e non viene illustrato il dettaglio specifico della sequenza.

³ L'applicazione di tali riduzioni è di competenza dell'Organismo Pagatore

⁴ L'applicazione di tali riduzioni è di competenza dell'Organismo Pagatore

6. CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ai sensi dell'art. 77 del reg. (UE)1306/2013 non si applicano le sanzioni, comprese le revoche, nei seguenti casi:

- a) se l'inadempienza dei criteri di ammissibilità e agli altri obblighi è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali. In tal caso (art. 4 del reg. (UE) 640/2014) il pagamento è proporzionalmente revocato per l'anno/anni in cui si è verificato il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Occorre precisare che al verificarsi di tali situazioni non si richiede il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e, nel caso sia possibile la prosecuzione dell'impegno, esso e il relativo pagamento proseguono negli anni successivi in conformità alla durata iniziale;
- b) se l'inadempienza è dovuta a errori palesi ai sensi dell'art. 59, par. 6 del medesimo regolamento. Gli errori palesi possono essere riconosciuti tali solo se individuati durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nelle domande e/o nei documenti giustificativi forniti dal beneficiario. Gli errori vanno valutati per il caso particolare e riconosciuti a condizione che il beneficiario abbia agito in buona fede;
- c) se l'inadempienza è dovuta ad un errore dell'autorità competente o di altra autorità e non poteva essere scoperto dal soggetto cui applicare la sanzione;
- d) se l'interessato può dimostrare di non essere responsabile dell'inadempienza o se l'autorità accerta tale fatto.

7. RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del reg. (UE) 809/2014, in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento (data dell'ordine di riscossione o comunque non oltre i 60 gg. dal termine di pagamento) sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi in questione.

La restituzione non è obbligatoria nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o altra autorità e se l'errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, se l'errore riguarda elementi determinanti per il calcolo del pagamento, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di cui al capoverso precedente si applica solo se la decisione del recupero è stata comunicata oltre 12 mesi dalla data del pagamento.

8. APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

SANZIONI PENALI (*Articolo 3 del reg. (UE)640 del 2014*).

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali